



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici PINOTTI e NEGRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2010

Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di esenzione fiscale totale delle pensioni privilegiate ordinarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha determinato nel corso degli ultimi anni la progressiva assimilazione della disciplina normativa applicabile ai lavoratori pubblici e privati, facendo con ciò prevalere l'effettività del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione rispetto alla «specialità» del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Persiste tuttavia nel nostro ordinamento, almeno con riguardo alla disciplina del pensionamento d'invalidità, un profilo di ingiustificata disparità di trattamento dei lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori del settore privato nella medesima condizione soggettiva.

Oggi, i dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali che nell'adempimento del loro servizio riportano mutilazioni o invalidità accedono alla cosiddetta «pensione privilegiata», di importo pari alla base pensionabile maturata per la pensione normale, aumentata di un decimo (articolo 67, quarto comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti militari e civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092). Nell'ambito dell'ordinamento vigente, tale quota di pensione è trattata alla stregua del complessivo trattamento previdenziale e dunque soggetta integralmente a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito personale.

Il lavoratore del settore privato, al contrario, in caso di malattia o infortunio ha diritto a una rendita per la diminuita capacità lavorativa, distinta dalla pensione retributiva o contributiva maturata, ed esente totalmente dall'imposizione dell'IRPEF. L'esclusione da imposizione fiscale di tali fonti di reddito può essere fatta risalire alla natura di risarcimento che i suddetti trattamenti rappresentano nei confronti dei percettori.

Tale disparità di trattamento - di per sé censurabile - risulta particolarmente iniqua e vessatoria, in quanto colpisce i servitori dello Stato che, nello svolgimento di un'attività lavorativa nell'esclusivo interesse della collettività, riportano lesioni permanenti, anche gravissime, che talora ne pregiudicano in assoluto la capacità lavorativa.

Il principio di eguaglianza formale, di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, impone al legislatore di assicurare a ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive e oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione (Corte costituzionale, sentenze nn. 3 e 28 del 26 gennaio 1957).

Il presente disegno intende dunque sanare tale profilo di manifesta illegittimità della disciplina pensionistica d'invalidità applicabile ai dipendenti civili e militari dello Stato, proponendo l'esclusione dalla tassazione ai fini IRPEF della quota di pensione corrispondente alla maggiorazione dovuta per l'invalidità contratta in servizio. In tal modo, si riconoscerebbe la natura risarcitoria e non previdenziale di tale quota di pensione e, per questa via, si ristabilirebbe la parità di trattamento rispetto agli invalidi di lavoro del settore privato, per i quali è già esclusa la tassazione degli importi percepiti a titolo risarcitorio.

Ma soprattutto si accorderebbe finalmente la dovuta considerazione pubblica al sacrificio dei tanti servitori dello Stato - carabinieri, militari delle Forze armate, agenti della Polizia di Stato, guardie di finanza, agenti di custodia, guardie forestali, vigili urbani, magistrati, e così via - che riportano mutilazioni o invalidità mentre adempiono al loro dovere nell'esclusivo interesse e a beneficio della collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, l'aumento di un decimo previsto dall'articolo 67, quarto comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

